

AVV. ANTONIO NAPOLITANO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIALE ELENA N. 12, PALAZZO DURACCIO, 80044 - OTTAVIANO (NA)
TEL/FAX : 081 -8656803
ANTONIO.NAPOLITANO74@PECVAVVOCATINOLA.IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso per motivi aggiunti proc. RG n. 1774/2020

Nell'interesse della dott.ssa **Ammendola Aida** nata a Napoli il 23.05.1969, C.F. MMNDAI69E63F839A, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Napolitano, cod. fiscale NPLNTN74H11G190E giusta mandato in calce al presente atto, elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA), al Viale Elena n 12, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni relative al presente procedimento via tel/fax al n. fax 081/8656803 nonché notificazioni e comunicazioni tramite PEC: antonio.napolitano74@pecavvocatino.it, quale domicilio telematico

RICORRENTE

Contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, C.F. 80011990639, con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Saturno dell'Avvocatura Regionale, CF STRRSR60E58F839Z, PEC rosariasaturno@pec.regione.campania.it fax 081.7963685, ed elettivamente domiciliata presso la sede della Regione Campania in Napoli alla via S. Lucia n. 81, indirizzo pec: us01@pec.regione.campania.it ;

RESISTENTE

- dott. **Claudio Rinaldi**, residente in Portici alla via Poli n. 66, C.F. RNLCLD63A05G762W , pec: rc4883na2998@pec.fofi.it

- dott. **Dario Gallotta**, C.F. GLLDRA74L06H703I, residente in Eboli alla via Festola, pec: dariogallotta@salerno.pecfarmacisti.it

CONTROINTERESSATI ORIGINARI

- dott.ssa **Giliberti Rita**, C.F. pec: gr6796na2965@pec.fofi.it, posizione in graduatoria attuale n. 186

- dott.ssa **Sorato Patrizia**, C.F. pec: sp4442na5506@pec.fofi.it, posizione in graduatoria attuale n. 188

CONTROINTERESSATI ODIERNI

- dott. **Corvino Costantino**, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Caliendo, C.F. CLNMRA80B29A512N pec mariocaliendol@avvocatinapoli.legalmail.it

- i dott.ri **Caterina Pirani**, nata a Caivano (NA) il 29.07.1962, ed ivi residente alla Via Sonnambula n. 9 (C.F. PRNCRN62L69B371W) e **Francesco Lauro**, nato a Sarno (SA) il 22.03.1962 e residente in Agerola (NA) alla Via A. Diaz n. 18 (C.F. LRAFNC62C22I438N), entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Carlo Sarro (C.F. SRRCRL59M29G596I), pec carlo.sarro@avvocatismcv.it

INTERVENUTI AD OPPONENDUM

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI RITENUTE PIU' OPPORTUNE

- del Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale n. 78/2022 pubblicato sul BURC n. 31 del **21 Marzo 2022** avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva, l'aggiornamento delle sedi e le modalità di assegnazione delle stesse ai vincitori (**allegato 1**);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti e comunque collegato agli atti impugnati.

FATTO

1. Il decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 (recante" disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 e in particolare l'art 11 (rubricato "potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica della disciplina della somministrazione dei farmaci, e altre disposizioni in materia sanitaria) al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di farmacisti, ha modificato le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche da assegnarsi mediante concorso straordinario su base regionale.
2. In ossequio al dettato legislativo la Regione Campania pubblicava sul BURC del 10 giugno 2013 il Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23/5/2013 (**allegato 2**) avente ad oggetto la presa d'atto dell'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili, da conferire al privato esercizio e l'approvazione del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Campania.

3. L'odierna ricorrente partecipava a detto concorso (**allegato 3**) ed attualmente occupa la posizione in graduatoria n. 160 (**allegato 1**).
4. L'art. 1 del bando di concorso afferma che *“l'amministrazione regionale non esclude che il numero delle sedi e l'indicazione delle zone, così come elencate nel presente bando, possano subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche anche non notificati alla Regione”*.
5. La determinazione delle 209 sedi farmaceutiche messe a concorso era avvenuta ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del D.L. 1/2012 secondo il quale *“ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;
6. E' purtroppo accaduto che a seguito di svariati provvedimenti comunali molte delle sedi che dovevano essere assegnate con il concorso straordinario (inizialmente 209) sono state soppresse per iniziative comunali (che hanno erroneamente ritenuto di poter aggiornare il numero delle sedi farmaceutiche di cui all'art. 11 del D.L. 1/2012) e la Regione Campania con l'atto impugnato (Decreto n. 78/2022) si è limitata a prenderne passivamente atto.
7. Invero, ai sensi del comma 9 dell'art. 11 del D.L. 1/2012, la Regione, in caso di inerzia dei Comuni nel determinare le nuove sedi sulla base della popolazione residente al 31-12-2010, aveva **l'obbligo** di esercitare il potere sostitutivo provvedendo ad individuare le sedi necessarie da mettere a concorso straordinario sulla base della popolazione rilevata al 31-12-2010.
8. Con apposita istanza del 25-01-2022 (**allegato 4**) l'odierna ricorrente ha invitato, invano, la Regione Campania ad esercitare il doveroso potere sostitutivo stabilito dal comma 9 dell'art. 11 del D.L. 1/2012.
9. Con la pubblicazione dell'atto impugnato (Decreto n. 78/2022), e con l'implicita accettazione da parte della Regione Campania della definitiva soppressione delle sedi farmaceutiche inizialmente immesse nel concorso straordinario ai sensi dell'art. 11 del D.L. 1/2012, la Regione Campania ha chiaramente ritenuto di non dover esercitare il potere sostitutivo invero impostogli dalla Legge.
10. L'odierna ricorrente, **con ricorso per motivi aggiunti all'originario ricorso avente R.G. 1774/2020, ha già provveduto ad impugnare** il Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale n. 78/2022 pubblicato sul BURC n. 31 del 21 Marzo 2022 per vari motivi, tra cui l'erroneo riconoscimento del punteggio di una

- precedente idoneità a candidati cui non spettava, la mancata verifica dell'esistenza e della persistenza dei requisiti partecipativi e la violazione dei comma 2 e 9 dell'art. 11 del D.L. 1/2012 in merito all'avvenuta soppressione di sedi originariamente messe a concorso.
11. Con il medesimo atto impugnato (Decreto n. 78/2022) la Regione Campania ha inoltre provveduto ad *“escludere dal primo interpello la sede n. 4 del Comune di Pollena Trocchia e le sedi n. 18, 19 e 20 del Comune di Castellammare di Stabia (NA) con riserva di metterle nuovamente in assegnazione negli interPELLI successivi, qualora dette sedi vengano confermate all'esito del contenzioso”*.
 12. Invero, la previsione di cui all'art. 1 del bando stabilisce che il numero delle sedi farmaceutiche può subire una variazione *“per effetto di provvedimenti giurisdizionali”* ma tale effetto è ontologicamente riservato ai soli provvedimenti giurisdizionali definitivi, inesistenti nella fattispecie.
 13. Invero, la previsione di una variazione del numero delle sedi a concorso *“per effetto di provvedimenti giurisdizionali”* non implica un'esclusione delle sedi a concorso da singoli interPELLI ma dall'intero concorso.
 14. Invero, la Regione Campania, qualora le delibere istitutive di dette sedi farmaceutiche siano state effettivamente sospese per effetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi *“relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche”*, aveva il dovere di esercitare l'anzidetto potere sostitutivo di cui al comma 9 dell'art. 11 del D.L. 1/2012 rimuovendo in tal modo anche potenziali vizi accertati degli atti deliberativi comunali.
 15. Infine, l'esclusione di tali sedi farmaceutiche (la sede n. 4 del Comune di Pollena Trocchia e le sedi n. 18, 19 e 20 del Comune di Castellammare di Stabia) disposta per i soli candidati che parteciperanno al primo interpello (tra i quali la ricorrente), in considerazione dell'impossibilità per i candidati che partecipano al primo interpello di poter partecipare agli interPELLI successivi, lede macroscopicamente l'interesse legittimo e l'opportunità di scelta dei candidati che, come la ricorrente, risultano meglio posizionati in graduatoria (partecipanti al primo interpello) a vantaggio di chi è peggio posizionato (i partecipanti agli interPELLI successivi).

Nell'atto impugnato vi è un'evidente violazione di diritto che ne inficia la validità.

Pertanto, il provvedimento oggetto di gravame è illegittimo e merita di essere annullato anche per il seguente motivo di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMMA 6 DELL'ART. 11 DEL D.L. 1/2012 – ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 Cost.

La previsione di “*escludere dal primo interpello la sede n. 4 del Comune di Pollena Trocchia e le sedi n. 18, 19 e 20 del Comune di Castellammare di Stabia (NA) con riserva di metterle nuovamente in assegnazione negli interPELLI successivi, qualora dette sede vengano confermate all'esito del contenzioso*” (contenuta alla pag. 3 dell'atto impugnato) lede macroscopicamente l'interesse legittimo e l'opportunità di scelta dei candidati che, come la ricorrente, risultano meglio posizionati in graduatoria (partecipanti al primo interpello) a vantaggio di chi è peggio posizionato (i partecipanti agli interPELLI successivi).

Il comma 6 dell'art. 11 del D.L. 1/2012, in ossequio ai principi alla base di ogni concorso pubblico, stabilisce infatti che “*a seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria*”.

Tutte le sedi da assegnare in un interpello successivo al primo devono cioè esser state già messe a disposizione della possibile scelta dei candidati partecipanti al primo interpello.

La Regione Campania, per evitare quest'ulteriore violazione di legge (ulteriore rispetto a quelle già denunciate nei precedenti ricorsi richiamati in atto) avrebbe invero dovuto attivare i poteri sostitutivi attribuitigli dal comma 9 dell'art. 11 del DL 1/2012 come già evidenziato dalla ricorrente nel ricorso avente R.G. 1774/2020 e nei successivi due ricorsi per motivi aggiunti.

L'art. 11 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 espressamente prevede che: “*ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31/12/2010 e dei parametri di cui al comma 1 individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio ed invia i dati alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”.

Il comma 9 del medesimo art. 11 del DL 1/2012 prevede che “*qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni*”.

Le sedi messe a concorso con il decreto dirigenziale n. 29 del 23/05/2013 dalla Regione Campania erano 209.

Secondo quanto previsto dal Decreto impugnato (Decreto n. 78/2022) le sedi farmaceutiche disponibili per il concorso straordinario sono state ridotte a 183.

La soppressione delle sedi è stata dovuta a numerose illegittime delibere soppressive adottate dai Comuni per decremento demografico, avvenuto dopo il 31/12/2010.

Il Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 7033/2018 ha infatti affermato che: *“il concorso straordinario è stato bandito per assegnare le sedi disponibili corrispondenti al numero degli abitanti risultante al 31/12/2010. Infatti, poiché i presupposti della procedura concorsuale sono cristallizzati alla data prefissata del 31/12/2010, ne deriva che l’eventuale rilevazione di un decremento demografico sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale, per prevalenti ragioni di certezza del diritto e di tutela del principio dell’affidamento, non potrebbe, comunque, incidere automaticamente su essenziali elementi della procedura in corso, quali il numero e la collocazione delle sedi, ma sarebbe rilevante soltanto laddove il mutamento di tali elementi sia oggetto dell’esito favorevole di un pertinente contenzioso tempestivamente instaurato”*.

Il numero delle sedi comunali da istituire ai fini dell’assegnazione delle stesse con il concorso straordinario è determinato dalla legge ed in particolare **dal comma 2 dell’art. 11 del D.L. 1/2012** (*“Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT **sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010** e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*) **e non** dall’art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dal comma 1 dell’art. 11 del D.L. 1/2012 con riferimento alla revisione biennale delle sedi farmaceutiche da assegnare **con i successivi concorsi ordinari** (e non per quelle da assegnare con il concorso straordinario da individuare con la procedura specificamente individuata dal legislatore con il comma 2 dell’art. 11 del D.L. 1/2012).

Infatti:

- *“Ex lege la revisione di organico al 31.12.2010 rappresentava il presupposto per l’individuazione dell’oggetto del concorso (numero e sedi messe a bando). Pare al collegio **evidente che, sino alla definitiva chiusura del concorso, il suo “oggetto” non possa essere influenzato dalla fisiologica e possibile ulteriore modificazione di una innumerevole serie di dati di fatto** (popolazione di tutti i Comuni che hanno, in attuazione della legge, provveduto all’ampliamento delle piante organiche); avallare una simile interpretazione significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendola ad una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare di una procedura concorsuale. ritiene il collegio che, da un lato, si imponga un’interpretazione della normativa che escluda fenomeni di variazione dei presupposti a concorso in atto; è quindi evidente che **l’originaria previsione di***

- periodica revisione ogni anno pari non possa che essere intesa come operante da momento successivo alla conclusione del concorso**, come in effetti congegnata dal legislatore nell'originaria disciplina; in ogni caso, alla luce della ricordata giurisprudenza del giudice d'appello, non si potrà che ritenere che, a fronte dell'eccezionale meccanismo del concorso straordinario, una sede messa a concorso è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione (nel caso di specie, per di più, il ricorso è stato introdotto dopo che la sede era anche stata effettivamente assegnata), in quanto il suo inserimento nel bando di concorso già ha condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali di tutti i concorrenti" (TAR Piemonte sentenza n. 1571/2015 confermata da Consiglio di Stato sentenza 4085/2016);
- "Poiché i presupposti della procedura concorsuale sono cristallizzati alla data prefissata del 31 dicembre 2010" osservano i giudici "ne deriva che **la eventuale rilevazione di un decremento demografico sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale, per prevalenti ragioni di certezza del diritto e di tutela del principio dell'affidamento, non potrebbe, comunque, incidere automaticamente su essenziali elementi della procedura in corso, quali il numero e la collocazione delle sedi**, ma sarebbe rilevante soltanto laddove il mutamento di tali elementi sia oggetto dell'esito favorevole di un pertinente contenzioso tempestivamente instaurato" (Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 7033/2018);
 - Infine, a corroborare l'interpretazione della immodificabilità delle sedi di cui al concorso straordinario "è opportuno tener presente che, con l'art.1, comma 161, della legge 4 agosto 2017, 124 (che ha aggiunto il comma 2 bis all'art.2, della legge n.475/1968 con disposizione intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata) il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario in questione, escludendo il medesimo **anche** dalla speciale procedura di recupero predisposta, (in presenza di alcuni presupposti) a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all'esito della verifica biennale" (Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 7033/2018); infatti, con l'art. 2 comma 2-bis L. 475/1968 (introdotto dal comma 161 dell'art. 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124) si è concesso, ai titolari di sedi farmaceutiche divenute soprannumerarie per decremento demografico, la possibilità di partecipare all'assegnazione di nuove sedi disponibili in altri Comuni ma, tale possibilità è stata esclusa espressamente per le sedi ancora da assegnare con il concorso straordinario (la norma inizia con l'inciso "Fatta salva la procedura

concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1”). Il legislatore nel 2017, ritenendo di dover escludere dalla novella sul decentramento le sole sedi farmaceutiche del concorso straordinario non ancora assegnare (quelle assegnate vi rientrano non essendo in corso la procedura concorsuale), ha confermato (e quindi interpretato il comma 2 dell'art. 11 del D.L. 1/2012) che le sedi del concorso straordinario, finché non saranno completate le procedure concorsuali, non sono sopprimibili per calo demografico essendo queste stabilmente ancorate alla popolazione rilevata dall'ISTAT al 31-12-2010.

Nel caso di specie, come già evidenziato, vi sono alcune delibere di Giunta Comunale che stabiliscono la soppressione di sedi farmaceutiche per decremento demografico avvenuto in epoca successiva al 31/12/2010 e vi sono provvedimenti giurisdizionali resi da Codesta Autorità Giudiziaria (si veda sentenza 1177/2019) che hanno comportato l'annullamento e/o la sospensione di alcune delibere istitutive di nuove sedi per soli vizi formali.

In tutti tali casi (ad eccezione dell'ipotesi che un provvedimento giurisprudenziale abbia stabilito che una qualche sede immessa inizialmente nel concorso straordinario non doveva invece essere istituita), era dovere della Regione invitare i Comuni ad istituire le sedi farmaceutiche previste dalla legge e, in mancanza, ad esercitare il potere sostitutivo stabilito dal comma 9 dell'art. 11 del 2012 e, nella mera ipotesi che un qualche provvedimento giurisprudenziale abbia effettivamente stabilito che una qualche sede immessa inizialmente nel concorso straordinario non doveva invece essere istituita sulla base del parametro della popolazione esistente al 31-12.2010, doveva stralciare dal concorso le sedi oggetto di tale provvedimento e non escluderle dal solo primo interpello.

Sulla scorta di tali considerazioni l'atto impugnato è da considerarsi illegittimo.

Conseguentemente l'elenco delle sedi disponibili per il primo interpello deve essere annullato e rettificato per tutte le ragioni innanzi espresse.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di diritto ampiamente illustrati *supra*.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, occorre evidenziare che, in mancanza di sospensiva della graduatoria, ai candidati al primo interpello (tra cui la ricorrente) sarà sottratta la possibilità di poter scegliere alcune sedi farmaceutiche che per legge devono essere immesse nel concorso straordinario e sarà sottratta la possibilità di poter scegliere le sedi escluse dal solo primo interpello ad ingiustificato vantaggio dei candidati che parteciperanno agli interPELLI successivi al primo.

Il *periculum in mora* è ulteriormente avvalorato dal fatto che la Regione Campania ha pubblicato in data 13-05-2022 sul sito dedicato al concorso della Regione Campania ([Assegnazione nuove sedi](#)

[farmaceutiche - Assegnazione nuove sedi farmaceutiche - Regione Campania](#)) un avviso, diramato, per farlo diffondere tra gli iscritti, anche agli Ordini professionali provinciali dei farmacisti (**allegato 5**), con il quale si è reso noto ai candidati del Concorso Straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Campania, bandito con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013, che è in fase di avvio la procedura di interpello;

Si chiede, pertanto, che l'efficacia degli atti impugnati sia sospesa.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi esposto, lo scrivente, nella qualità

CONCLUDE

Chiedendo all'On.le Tribunale amministrativo adito:

In via cautelare e di urgenza

- Sentiti i difensori in Camera di Consiglio, sospendere l'efficacia dell'esecutività del provvedimento impugnato, come meglio motivato in epigrafe, disponendo ogni opportuna misura per la revisione delle sedi messe a concorso sulla base delle doglianze esposte.

Nel merito

- Ritenuta la fondatezza delle ragioni di diritto nell'atto evidenziate, dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato ed ogni altro atto ad esso presupposto, conseguenziale e/o connesso, come meglio motivato in epigrafe, disponendo ogni ulteriore opportuna statuizione diretta alla revisione del numero delle sedi poste a concorso.

Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 650.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Decreto dirigenziale n. 78/2022 Regione Campania contenente la ricognizione delle sedi a concorso;
- 2) D.D. n. 29 del 23/5/2013 pubblicato sul BURC il 10/06/2013;
- 3) Domanda di partecipazione al concorso della ricorrente;
- 4) Istanza sollecitatoria del 25/01/2022 per l'esercizio del potere sostitutivo stabilito dal comma 9 dell'art. 11 del D.L. 1/2012;
- 5) Avviso Regione Campania del 13-05-2022

Ottaviano li 20/05/2022

Avv. Antonio Napolitano

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. 82/2005 e dell'art. 8, comma 2, DPCM 40/2016 il sottoscritto Avvocato Antonio Napolitano dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti inserita nel presente Fascicolo telematico è conforme all'originale su supporto analogico presente nel proprio fascicolo di studio. Avv. Antonio Napolitano